

Ricerche

Diritto del lavoro e relazioni industriali: origini e prospettive

Wolfgang Streeck *Le relazioni industriali oggi*

Riassunto – *Le relazioni industriali oggi* – Il saggio analizza la produzione scientifica sulle tematiche del lavoro dopo il 1945, dalla sua iniziale enfasi sui diritti di cittadinanza industriali e sociali fino ai temi più recenti della flessibilità e della *flexicurity*. Ripercorre la dissoluzione del “compromesso fordista” degli anni Settanta e la seguente graduale espansione del mercato come meccanismo dominante per l’allocazione delle opportunità di vita e per la *governance* della società. Il ricorso e l’espansione del mercato hanno incontrato, sorprendentemente, poca resistenza, tanto nella vita reale, quanto nella formalizzazione di un corposo apparato concettuale di produzione scientifica. Le liberalizzazioni si sono susseguite e continuano a procedere senza riguardo alcuno verso le conseguenti inefficienze, sulla base di un accordo post-bellico completamente inimmaginabile e davvero inaccettabile. Il saggio si chiude con una riflessione su cosa accadrebbe se le forze innescassero un movimento di opposizione polanyiano contro il progresso di un capitalismo sociale e delle relazioni economiche. In particolare, si discute se il cambio demografico, in termini di declino del tasso di nascite e di incremento dell’aspettativa di vita, possa portare una nuova ondata di politica sociale di contenimento nei confronti del mercato.

Summary – *Industrial Relations Today (Article in English)* – The paper surveys the trajectory of scholarly work on labor after 1945, from its initial emphasis on rights of industrial and social citizenship to its present preoccupation with “flexibility” and “flexicurity”. It recalls the dissolution of the “Fordist” compromise in the 1970s and the subsequent gradual expansion of markets as the dominant mechanism for the allocation of life chances and the governance of society. Marketization encountered surprisingly little resistance, in real life as in the evolving conceptual apparatus of scholarly work. Liberalization proceeded and continues to proceed regardless of the social dislocations it causes, on a scale wholly unimaginable and indeed unacceptable under the postwar settlement. The paper ends with speculation on what if at all might be the forces today that could trigger a Polanyian counter-movement to the progress of capitalist social and economic

relations. In particular it discusses whether demographic change, in terms of both a declining birth rate and increasing life expectancy, might bring about a new wave of market-containing social policy.

Bruce E. Kaufman *Il contributo al diritto del lavoro della analisi economica secondo l'approccio neoclassico e istituzionale*

Riassunto – *Il contributo al diritto del lavoro della analisi economica secondo l'approccio neoclassico e istituzionale* – L'A. si propone un'analisi approfondita degli aspetti positivi e negativi della regolazione di diritto del lavoro concentrando la propria attenzione sulla elaborazione delle due scuole statunitensi di *law and economics*. Si tratta della celeberrima scuola dell'Università di Chicago, sviluppata nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale e di ispirazione neoclassica, e della scuola dell'Università del Wisconsin, poco conosciuta e sostanzialmente trascurata dagli studi successivi, sviluppata nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale e di approccio istituzionale. In particolare, la prima dà maggiormente conto, secondo la prospettiva dell'A., dei profili negativi di regolazione, la seconda di quelli positivi. L'A., nel corso del saggio, esamina ipotesi, metodi, teorie di entrambe le scuole di pensiero e le implicazioni che da ciascuna impostazione derivano sulla individuazione della forma migliore di regolazione e, a monte, del più efficiente grado di estensione della regolazione stessa. Benché lo studio sia per lo più riferito al contesto nord-americano, sono comunque considerati i contributi di numerosi autori europei e il contenuto dell'indagine si presta ad avere molteplici profili di applicazione anche al dibattito sul diritto del lavoro in Europa.

Summary – *Economic Analysis of Labour Law and Employment Regulation: Neoclassical and Institutional Perspectives (Article in English)* – This paper provides an in-depth economic analysis of the pros and cons of labour law and employment regulation, with a focus on two “law and economics” movements in the United States. The first is the well-known post-World War II law and economics movement centered in neoclassical economics and the University of Chicago; the second is the largely unknown and neglected pre-World II law and economics movement centered in institutional economics and the University of Wisconsin. The former mostly provides the “con” side to employment regulation, the latter mostly provides the “pro” side. The paper describes the assumptions, methods and theories of each school of thought and their implications regarding the optimal form and extent of labour law and employment regulation. Although largely centered in an American context, European writers are included and the content has many applications to labour law debates in Europe.

Roberto Pessi *Prospettive evolutive delle relazioni industriali in Italia: la riforma degli assetti contrattuali*

Riassunto – *Prospettive evolutive delle relazioni industriali in Italia: la riforma degli assetti contrattuali* – L'Accordo del 22 gennaio 2009 racchiude quattro idee guida: a) la garanzia della conservazione del potere d'acquisto dei lavoratori con il Ccnl; b) la semplificazione del processo di rinnovo del contratto collettivo; c)

l'ampliamento degli spazi per la contrattazione di secondo livello, sia in termini di produttività sia di derogabilità *in pejus*; d) l'accelerazione del processo di armonizzazione tra pubblico e privato, sia per gli esiti negoziali sia per la rappresentanza-rappresentatività. La prima idea si concretizza nella scelta di sostituire alla tecnica dell'inflazione programmata un indicatore dei prezzi al consumo che garantisca un esito negoziale certo e pressoché automatico. La seconda idea guida è la semplificazione del processo di rinnovo del Ccnl. Da qui la scelta ragionevole di ritornare alla cadenza triennale, unica per la parte economica e per quella normativa. In questa direzione si colloca anche l'impegno alla riduzione del numero delle categorie (per il privato) e dei comparti (per il pubblico). La terza idea guida è l'ampliamento degli spazi per la contrattazione di secondo livello. L'ultima è l'ulteriore accelerazione del processo di armonizzazione tra pubblico e privato nella direzione di esportare nel privato la tecnica di misurazione della rappresentanza sperimentata nel pubblico con risultati positivi in termini di deflazione della conflittualità. Si prospetta, infine, l'ipotesi di una regolazione del conflitto che condiziona l'esercizio del diritto di sciopero del singolo alla significatività dell'interesse collettivo che ne è alla base, assumendo una doppia soglia minima di rappresentatività delle OO.SS. che lo proclamano, la prima idonea di per sé a legittimare la astensione collettiva, l'altra sufficiente a far indire un referendum (al cui esito è rimessa l'esperibilità dell'azione).

Summary – *Prospects for change in industrial relations in Italy: the reform of bargaining structures (Article in Italian)* – The framework Agreement of 22 January 2009 lays down four guiding principles: a) the need to safeguard the purchasing power of workers in national collective agreements; b) the simplification of the procedure for renewing collective agreements; c) the widening of the scope of second-level collective bargaining, both in terms of productivity and provisions concerning less favourable terms of employment; d) the acceleration of the process of harmonisation between the public and the private sectors, both in terms of negotiating outcomes and representation. The first guiding principle is implemented by replacing the planned inflation indices with a consumer price index that provides for bargaining outcomes that are certain and practically automatic. The second guiding principle is the simplification of the process of renewal of collective agreements. This means a return to three-year collective agreements, covering both remuneration and normative aspects. In this connection there has also been an undertaking to reduce the number of categories (in the private sector) and industrial sectors (in the public sector). The third guiding principle is the widening of the scope of decentralised bargaining. The fourth principle is the further acceleration of the process of harmonisation between the public and private sectors by transferring to the private sector the techniques for measuring representativeness that have been adopted in the public sector with positive results in terms of conflict reduction. Finally the paper examines the possibility of reducing industrial conflict by linking the individual right to strike to the defence of collective interests, requiring the trade unions calling a strike to meet two conditions in terms of representation. The first condition is that the strike should be legitimate at a collective level, whereas the second condition is that a strike ballot

(referendum) should be held, without which the strike action should not go ahead.

Interventi

Giudo Canavesi *Livelli essenziali delle prestazioni e servizi per l'impiego. Brevi note su competenze, nodi normativi, strumenti regolatori*

Riassunto – *Livelli essenziali delle prestazioni e servizi per l'impiego. Brevi note su competenze, nodi normativi, strumenti regolatori* – L'A. analizza le coordinate ordinamentali di riferimento per una legislazione in tema di livelli essenziali delle prestazioni nei servizi per l'impiego e ne evidenzia le criticità. Posto che l'art. 117, comma 2, lett. m, Cost. attribuisce alla potestà esclusiva statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, l'A. si interroga sulla materia a cui siano riconducibili i servizi per l'impiego e se su di essi insistano diritti sociali o civili, tenendo come riferimento principale la giurisprudenza costituzionale e, segnatamente, il contenuto della sentenza n. 50/2005. Successivamente l'A. esamina il tema dei profili riconducibili a tali livelli essenziali della prestazione. Rileva in primo luogo la distinzione tra nozione oggettiva di servizio per l'impiego (insieme di quelle attività e/o prestazioni la cui "gestione ed erogazione" è connessa ai compiti e alle funzioni in materia di "collocamento" ovvero, ma eventualmente, anche a quelli di "politica attiva del lavoro") e la nozione "soggettiva" o "strutturale" corrispondente, ma senza più carattere di necessarietà con i centri per l'impiego delle Province e con le Province stesse, per i servizi relativi alle politiche attive del lavoro. Da tale distinzione deriva l'esclusione, secondo l'A., dei soggetti privati autorizzati all'esercizio di attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale dei soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 6, d.lgs. n. 276/2003, pure autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione; si tratta infatti di soggetti la cui attività si rivolge normalmente ai datori di lavoro, più che ai lavoratori. Altrettanto esclusi sono i profili connessi alla individuazione dei criteri di accreditamento e la promozione del patto di servizio, che non è finalizzato a determinare un livello di prestazione, ma a recepire quanto altrove stabilito. L'A. conferma la propria proposta interpretativa alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui le determinazioni statali devono essere operate con legge, almeno nelle linee generali, e finalizzate ad assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali, mentre spetta alle Regioni sviluppare e arricchire il livello e la quantità delle prestazioni.

Summary – *Essential levels in the provision of employment services. A survey of powers, normative issues and regulatory instruments (Article in Italian)* – This paper analyses the institutional framework laid down by the legislation relating to essential levels in the provision of employment services, highlighting certain critical aspects. Taking account of the fact that Article 117 (2)(m) of the Constitu-

tion assigns exclusive powers to the State in the determination of essential civil and social rights, the paper considers the issue of employment services, also in relation to the main constitutional case law, in particular the ruling in case no. 50/2005. The paper then examines various aspects relating to these essential levels in the provision of employment services. The author underlines the distinction between the objective concept of employment services (activities and/or services relating to placement services, but also to active labour market policies) and the corresponding “subjective” or “structural” concept relating to active labour market policies, not necessarily the task of the provincial employment services and the provincial authorities. It is argued on the basis of this distinction that essential services do not include private employment services for matching the supply and demand for labour, the recruitment and selection of personnel, and outplacement services for public and private employees, pursuant to Article 6, Legislative Decree no. 276/2003. This is due to the fact that these services are normally provided for employers rather than for workers. In addition, essential services do not include the definition of the criteria for accreditation and the promotion of service agreements that are not aimed at defining the level of services but at implementing measures decided elsewhere. The author argues in favour of this line of interpretation in the light of constitutional case law, according to which employment services must be governed by the law, at least in general terms, and aimed at ensuring a standard level of enjoyment of civil and social rights, whereas it is the task of the Regions to develop and enhance the level and quantity of employment services provided.

Relazioni industriali e risorse umane

Marta Modelli *Le forme anomale di sciopero nei servizi pubblici essenziali*

Riassunto – *Le forme anomale di sciopero nei servizi pubblici essenziali* – L’A. introduce il tema con una ricostruzione storica della nozione di sciopero, attenta alla progressiva elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e alla diffusione di forme anomale di lotta sindacale, esorbitanti dai confini dello sciopero costituzionalmente tutelato. In particolare, tratteggia le fattispecie di sciopero delle mansioni, sciopero dello straordinario, sciopero del rendimento e sciopero pignolo. L’A. traspone poi le questioni affrontate in premessa nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici essenziali (l. n. 146/1990), chiarendo da subito come in tale ambito, più che la distinzione tra sciopero e altre forme di protesta, rilevi la sottoposizione dell’azione collettiva alla disciplina di tutela degli utenti, la quale, da un lato, vieta o limita forme di sciopero generalmente libere e, dall’altro, viene sovente applicata anche a forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero, a prescindere dalla loro eventuale anti-giuridicità. La proposta interpretativa così formulata è quindi verificata positivamente alla luce della elaborazione della Commissione di garanzia. In conclusione, l’A. si sofferma sull’apparato sanzionatorio

delineato dalla l. n. 146/1990 e ne indaga il rapporto con i poteri disciplinari del datore di lavoro.

Summary – *Anomalous forms of strike action in the essential public services (Article in Italian)* – The author introduces the topic with an historical overview of the concept of strikes, examining the development of the related legal doctrine and case law, as well as the spread of anomalous forms of industrial action, that overstep the confines of the right to strike laid down in the Constitution. In particular, the paper discusses strikes relating to basic duties, overtime bans, industrial action relating to performance, and work-to-rule strikes. The author then examines these forms of action in relation to strikes in the essential services (Act no.146/1990), and argues that that in this connection, the most important element is not the distinction between the various forms of industrial action, but the fact that the right to take industrial action has to be reconciled with the interests of service users. As a result there is a ban or a limit on generalised strike action, and there is frequent recourse to forms of industrial action other than strike action, regardless of whether they are sanctioned by the law or not. The interpretation put forward is viewed positively in the light of the rulings of the Ministerial Commission on the right to strike in the essential public services. In conclusion, the author examines the sanctions laid down in Act no. 146/1990 and discusses this issue in relation to the disciplinary powers of employers.